



CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Valor Civile

C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

info@comune.caiazzo.ce.it www.comunedicaiazzo.it

comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

ORDINANZA N. 51

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLE D'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, SINO AL 22 DICEMBRE 2020.

IL SINDACO

quale Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125.

RICHIAMATI:

- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare la circolare esplicativa nella quale viene chiarito, che ***“nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”***;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 che all'art. 1, comma 8 prevede che ***“È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”***;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante ***“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19”***;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 recante ***Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020***;
- il D.P.C.M 03/11/2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020.
- l'Ordinanza delle Ministro della Salute del 13.11.2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020;
- le precedenti Ordinanze sindacali.

PRESO ATTO che con Ordinanza delle Ministro della Salute del 13/11/2020, la Regione Campania è inclusa attualmente tra i territori in **zona rossa** corrispondente allo **“scenario di tipo 4”**, di massima gravità e di livello di rischio **“alto”**, cui si applicano le misure di contenimento del contagio individuate nell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020.

CONSIDERATO CHE:

- la Provincia di Caserta presenta un elevato rapporto percentuale di positivi rispetto alla popolazione testata, con previsione, nella prima decade di dicembre, di un aumento significativo dei casi che necessiteranno di assistenza medica specialistica presso le strutture dei Servizi Sanitari Territoriali e le Strutture Ospedaliere di cura e terapia intensiva;
- la Regione Campania ha in corso uno screening gratuito del personale scolastico, dei genitori e degli alunni delle classi interessate alla ripresa della didattica in presenza che al momento non ha ancora raggiunto neanche il 30 % degli aventi diritto (dati riferiti al Comune di Caiazzo).

ATTESO, dunque, che la situazione di eccezionalità che il nostro Paese, e di riflesso il nostro territorio comunale, continua a vivere, impone l'adozione di misure che possano porre argine ad un'ulteriore, anche solo eventuale o potenziale, diffusione del virus Covid19, limitando ogni contatto sociale che non sia connotato da assoluta necessità/urgenza/indifferibilità.

VISTA l'ordinanza Regionale n. 92 del 23/11/2020, secondo cui:

“1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza; 1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. E' dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;”

RISCONTRATO peraltro che:

- la somministrazione di tamponi antigenici è prevista dall'Ordinanza regionale (solo) **su base volontaria**, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
- i risultati dei tamponi **non** sono comunicati alle Autorità Comunali tempestivamente, in quanto ad oggi l'attività dell'ASL è in grave difficoltà.

RITENUTO quindi opportuno adottare misure maggiormente stringenti e scongiurare qualsivoglia occasione di contatto per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e le potenziali situazioni di contatto/assembramento/spostamento, al fine di contenere l'allarmante ascesa dei contagi;

RILEVATO che in un bilanciamento di diritti costituzionali il diritto alla salute risulta essere primario e superiore al diritto allo studio.

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti sia Nazionali che Regionali in conseguenza ad un miglioramento, in particolare per la Provincia di Caserta, delle condizioni sanitarie e di diffusione dell'epidemia da Covid-19.

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il TUEL ed applicato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto.

ORDINA

a scopo puramente cautelativo ed al fine di prevenire ulteriori occasioni di diffusione del contagio a tutela della salute di tutti i caiatini, la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza delle Scuole dell'Infanzia, delle Scuole Primarie e delle prime Classi delle Scuole Medie Inferiori del Comune di Caiazzo fino al giorno 22 dicembre 2020.

In conseguenza alla sospensione dell'attività didattica in presenza, le autorità scolastiche applicheranno l'attivazione della didattica a distanza, nonché la possibilità di attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dai decreti del Ministro dell'Istruzione, nonché, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno in raccordo con le famiglie, la frequenza in presenza dei bambini speciali.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso per opportuna conoscenza oltre che per la verifica dell'ottemperanza da parte delle Forze di Polizia:

- alla Presidenza della Regione Campania;
- alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl CE1;
- al Comando Stazione Carabinieri;
- al Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, 27-11-2020

IL SINDACO
Geom. Stefano GIAQUINTO

